



**Centrale Unica di Committenza
Bassa Valle Seriana**

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE, TRAMITE *PROJECT FINANCING*, PER LA REALIZZAZIONE DI CAMPI DA BEACH VOLLEY E SUCCESSIVA CONDUZIONE E GESTIONE.

C.U.P.: H99B18000050007

C.I.G.: 74152043EB

DISCIPLINARE DI GARA

Art.1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Centrale Unica di Committenza Bassa Val Seriana, via Roma, 13 – 24047 Nembro (BG), Tel. 035 471311 Fax 035 471343 –

PEC cuc_nembro@legalmail.it, e-mail cuc@nembro.net;

per conto del **Comune di Scanzorosciate**, piazza Costituzione, n. 1, c.a.p. 24020 Scanzorosciate (BG)

e-mail: lavoripubblici@comune.scanzorosciate.bg.it

PEC: protocollo@pec.comune.scanzorosciate.bg.it

Telefono: 035 654746 – 035 654745 Fax: 035 656228

Indirizzo Internet: <http://www.comune.scanzorosciate.bg.it>

Responsabile unico del procedimento: arch. Claudio Cattaneo

Art. 2. CONTENUTO GENERALE DELLA CONCESSIONE

In esecuzione della determinazione n. 12 del 12/3/2018, il Comune di Scanzorosciate (BG) indice una **procedura aperta a gara unica**, come previsto dall'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e disciplinata dal comma 15 dell'articolo 183 del d. lgs. n.50/2016, **su proposta presentata da soggetto esterno all'Ente e con diritto di prelazione in capo al medesimo soggetto, per la concessione della progettazione, definitiva ed esecutiva, per la realizzazione di campi da beach volley coperti con struttura pressostatica stagionale e blocco spogliatoi e bar - nonché della successiva gestione per anni 18, il tutto posto in p.za dell'Unità d'Italia a Scanzorosciate.**

Inquadramento territoriale: l'area oggetto dell'intervento è di proprietà comunale; parte del mapp. 5043 del Foglio 2 del Catasto terreni Censuario di Scanzo, essa risulta compresa all'interno della zona **AVS - Attrezzature verde sportivo** - della Variante 2 al P.G.T. (Piano dei Servizi) vigente.

La progettazione, la realizzazione e la gestione devono avvenire sulla base delle specifiche minime contenute **nel progetto di fattibilità tecnico-economica presentato dal promotore e nei suoi allegati, posti a base di gara, oppure sulla base del progetto presentato in sede di gara dall'aggiudicatario, se variato rispetto a quello presentato dal promotore.**

L'importo complessivo stimato dell'intervento, risultante dal progetto di fattibilità tecnico economica approvato con **deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 27/02/2018**, ammonta a **€ 436.000,00, suddivisi come previsto dal citato provvedimento.** Detto importo è indicativo e suscettibile di modifiche in funzione dei progetti proposti.

I lavori da realizzare sono del genere di quelli compresi nella categoria OG1 - "EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI" Classifica II^a

Nella **proposta progettuale** devono essere messe in evidenza le altre categorie scorporabili, generali e/o specialistiche, eventualmente scaturite dalla progettazione di fattibilità tecnico-economica offerta, con l'indicazione delle categorie e delle classifiche indicative corrispondenti al costo delle relative lavorazioni, nonché modifica della classifica nella OG1, anch'essa individuata dalla progettazione di fattibilità tecnico-economica proposta.

La concessione prevede:

- a) la realizzazione dell'intervento **con risorse totalmente a carico** del concessionario aggiudicatario ad eccezione una tantum di € 50.000,00 (erogabili in due annualità 2018-2019) finalizzata alla costruzione dell'impianto come indicato all'art 11 dello schema di convenzione;
- b) una durata della concessione **pari a non più di 18 (diciotto) anni** decorrenti dalla data di stipula della convenzione - questa prevista entro i termini posti dal bando, **di cui un tempo di esecuzione dei lavori non superiore a 90 (novanta) giorni;**
- c) le **tariffe** da applicare per l'utilizzo della struttura, saranno quelle risultanti dalla proposta vincitrice della gara.

Centrale Unica di Committenza Bassa Val Seriana

via Roma, 13 - 24027 Nembro (BG)

Tel. 035 471311 Fax 035 471 343 - Cod. Fisc. CFAVCP0000E27 Cod AUSA 0000543660

PEC cuc_nembro@legalmail.it e-mail cuc@nembro.net

Art. 3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara, qualora in possesso dei requisiti di legge, i **soggetti** costituiti da:

- a) **imprese con idoneità individuale** di cui alle lettere a) - imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative-, b) - consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane -, e c) - consorzi stabili -, del comma 1 dell'art. 45 del d.lgs. n. 50/2016;
- b) **imprese con idoneità plurisoggettiva** di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 50/2016, oppure da **imprese che intendano riunirsi o consorziarsi** ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 50/2016;
- c) **società di ingegneria** di cui all'art. 46 del d.lgs. n. 50/2016;
- d) **società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, anche in forme associate**, indicate al comma 25 dell'art. 90 della legge n. 289/2002;
- e) **eventuali altri soggetti che operano sul mercato**, anche occasionalmente, fornendo le prestazioni oggetto della gara, anch'essi in possesso dei requisiti richiesti dal presente disciplinare.

A tali soggetti si applicano, per quanto ad essi riferibili, le disposizioni di cui all'art. 48 del d.lgs. n. 50/2016, nonché quelle dell'art. 92 del DPR 207/2010.

ART. 4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussista/sussistano:

- a) le cause di esclusione di cui all'articolo 80, del d.lgs. n. 50/2016;
- b) una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 159/2011 oppure l'estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;
- c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi del comma 8 dell'art. 67 del d. lgs. n. 159/2011;
- d) l'aver fatto ricorso ai piani individuali di emersione di cui all'articolo 1 bis, comma 14, della legge n. 383/2001, come sostituito dal decreto legge n. 210/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 266/2002;
- e) l'aver alle proprie dipendenze o con rapporti di natura professionale soggetti per i quali incorrono le incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16- ter del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera l) della legge 190/2012;
- f) trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- g) l'esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri concorrenti, salvo che il concorrente dimostri che il rapporto di controllo o di collegamento non ha influito sul rispettivo comportamento nell'ambito della gara;
- h) eventuali situazioni di collegamento sostanziale con altre imprese che partecipano alla gara, individuate dalla commissione giudicatrice sulla base di elementi precisi e concordanti tali da ricondurre le offerte ad un unico centro decisionale, con conseguente violazione dei principi della libera concorrenza, segretezza delle offerte e par condicio fra i concorrenti; salvo che il concorrente dimostri che il rapporto di controllo o di collegamento non ha influito sul rispettivo comportamento nell'ambito della gara;
- i) la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del d. lgs. n. 50/2016, dal consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lettera b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) del d.lgs. n. 50/2016, partecipante alla gara;
- j) la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato, ai sensi dell'art. 48, comma 7, 2° periodo, del d.lgs. n. 50/2016, dal consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lettera c) (consorzio stabile) del d.lgs. n. 50/2016, partecipante alla gara;
- k) la contemporanea partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione alla gara in forma individuale qualora il medesimo concorrente abbia partecipato alla gara anche in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Art. 5. PRESCRIZIONI CONTRATTUALI E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

1 - Si specifica che:

- a) il concessionario aggiudicatario ha facoltà, dopo l'aggiudicazione definitiva, di costituire una **società di progetto**, come disciplinata dall'art. 184 del d.lgs. n. 50/2016;
- b) la **durata della concessione** decorre dalla data di stipula del contratto/convenzione;
- c) alla **scadenza della concessione**, il campo sportivo riqualificato deve essere consegnato nella materiale disponibilità della amministrazione aggiudicatrice in perfetto stato di manutenzione e di funzionalità, senza alcun onere per tale amministrazione;
- d) il concessionario non ha l'obbligo di affidare **appalti** a terzi; qualora il concessionario decida di appaltare a terzi parti delle opere e/o dei servizi, devono trovare applicazione le disposizioni di cui alla Parte IV Titolo I° del d.lgs. n. 50/2016;
- e) i **documenti di gara** ed il progetto di fattibilità tecnico-economica presentato dal promotore possono essere consultati sul - e/o scaricati dal - sito internet del Comune: <http://www.comune.scanzorosciate.bg.it>, come pure presso l'**ufficio Tecnico settore Lavori Pubblici** del Comune (piazza della Costituzione, 1; piano terra edificio sul retro);
- f) i soggetti che intendono concorrere alla procedura possono ottenere **chiarimenti** in ordine alla medesima previa proposizione di quesiti scritti, da inoltrare - non oltre 5 (cinque) giorni prima della data di scadenza per la

presentazione dell'offerta - al predetto l'**ufficio Tecnico settore Lavori Pubblici** del Comune, all'indirizzo di PEC. A tali quesiti si darà risposta scritta, a mezzo PEC entro i successivi cinque giorni lavorativi; i quesiti e le risposte saranno pubblicate sulla Piattaforma SINTEL della gara e non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopraindicato.

2- Si precisa che si applicheranno le seguenti disposizioni:

- a) costituiscono condizione di partecipazione alla gara la visione del progetto e l'effettuazione, ai sensi del comma 2 dell'art. 106 del d.P.R. n. 207/2012, del sopralluogo sull'area interessata dall'intervento; l'adempimento sarà attestato da una **dichiarazione** (resa nelle forme precisate in seguito) di aver preso visione del progetto e di avere effettuato il sopralluogo nei luoghi interessati dai lavori (**allegato A4**);
- b) si applicano le disposizioni previste dal Titolo III° Capo I° (Qualificazione per eseguire lavori pubblici) del DPR 207/2010;
- c) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere formati in lingua italiana o corredati da traduzione giurata;
- d) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione europea devono essere espressi in Euro;
- e) l'offerta è valida per 180 (centottanta) giorni dal termine indicato nel bando per la presentazione delle offerte;
- f) l'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che quest'ultima sia ritenuta, dalla commissione e dall'amministrazione aggiudicatrice, congrua e conveniente;
- g) il promotore può esercitare il diritto di prelazione;
- h) la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
- i) è esclusa la competenza arbitrale; il contratto, pertanto, non conterrà la clausola compromissoria;
- j) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare;
- k) tutte le spese contrattuali di qualsiasi natura sono a carico del concessionario.

Art. 6. CAUZIONI E GARANZIE

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da:

- a) **Cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016.** L'importo della cauzione deve essere pari al 2% (**due per cento**) del valore dell'investimento, **al netto delle somme a disposizione dell'Amministrazione**, come può desumersi dal progetto di fattibilità tecnico economica predisposto dal promotore posto a base di gara - **cauzione, dunque, d'importo pari a € 7.260,00 -**, e deve essere costituita, a scelta del concorrente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria comunale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del d. lgs. n. 385/1993 che svolgano, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie e che siano sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58/1998.

La garanzia deve avere validità per almeno **180 (centottanta)** giorni dal termine previsto nel bando per la scadenza dell'offerta.

L'offerta deve essere altresì corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o di uno dei predetti intermediari finanziari a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 103 del d.lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Nel caso di offerta sottoscritta da più operatori economici, con la dichiarazione del relativo impegno a costituirsi in raggruppamento temporaneo di imprese o in consorzio di cui all'articolo 45 comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, la **cauzione provvisoria** deve essere **intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituendo raggruppamento o consorzio.**

- b) **Cauzione di cui all'articolo 183, comma 13, primo periodo, del d.lgs. n. 50/2016.** L'offerta deve essere inoltre corredata da una cauzione di **€ 9.075,00, pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento** (al netto delle somme a disposizione dell'amministrazione), come desumibile dal progetto di fattibilità tecnico economica posto a base di gara, da **costituirsi secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 93 del d.lgs. 50/2016 per la cauzione provvisoria.** Lo svincolo di tale cauzione avviene, per tutti i concorrenti, successivamente alla stipula del contratto di concessione.

Per la stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare:

- c) **Cauzione definitiva di cui all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.** L'importo della cauzione definitiva deve essere in misura pari al **dieci per cento** dell'importo dell'investimento dei lavori, così come risulta dagli atti di gara, e dovrà essere prestata contestualmente alla firma del contratto di concessione. La cauzione definitiva deve conservare validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori.
- d) **Polizza assicurativa ex art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016.** La polizza deve essere prestata dal concessionario per una somma assicurata pari a:
 - per i danni di esecuzione: € 500.000,00;
 - per la responsabilità civile verso terzi: € 2.000.000,00.

Inoltre il concessionario deve prestare:

- e) **Cauzione ex art. 183, comma 13, ultimo periodo del d.lgs. n. 50/2016.** La cauzione, da prestarsi nella misura del **dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio**, è **dovuta dalla data di inizio di esercizio del servizio**, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'impianto sportivo.

La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale comportante la risoluzione del contratto.

- f) **Polizza assicurativa di gestione.** Dalla data di inizio dell'esercizio della gestione, **le opere realizzate e /o riqualificate** devono essere coperte, ad esclusiva spesa del concessionario, da polizza assicurativa a garanzia di:

- tutti i danni materiali e diretti causati alle opere complessivamente considerate da qualsiasi evento, anche atmosferico, anche incendio e comunque qualunque ne sia la causa, pur se determinati con colpa grave dell'Assicurato e/o Contraente, compreso il fenomeno elettrico (effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati);
- furto o rapina o danneggiamento delle opere;
- danni materiali e diretti cagionati ai beni mobili o immobili del Comune o alle cose di terzi. L'importo della somma garantita dovrà essere non inferiore ad € 200.000,00.

- g) **Apposita polizza assicurativa** per la copertura di **danni a persone**, compresi i prestatori di lavoro, **e/o a cose derivanti dalla gestione del/i servizio/i**. Tale polizza dovrà esonerare espressamente il Comune di Scanzorosciate da ogni responsabilità per danni o sinistri, anche in itinere, che dall'espletamento dei servizi che si svolgeranno all'interno dell'impianto sportivo dovessero derivare agli utenti, alle persone tutte ed alle cose; il massimale della R.C.T./R.C.O. non potrà essere inferiore a € 1.000.000,00 , con il limite di € 500.000,00 per prestatore di lavoro.

Le cauzioni devono essere costituite mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58/1998, secondo le polizze tipo approvate con D.M. 12 n. 123/2004, ove previste, ed in conformità a quanto previsto dagli articoli 93 e 103 del d.lgs. 50/2016.

Le cauzioni devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione aggiudicatrice.

L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva - punti a) e c) - è ridotto del cinquanta per cento nei confronti delle imprese in possesso di *certificazione del sistema di qualità* conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

Nell'ipotesi di partecipazione alla gara di associazioni temporanee di concorrenti o di consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c., la garanzia fideiussoria prestata a titolo di cauzione provvisoria deve, a pena di esclusione, essere intestata a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.

La presentazione di cauzioni provvisorie per importi inferiori a quelli sopra elencati o prive delle caratteristiche richieste costituisce causa di esclusione dalla procedura.

La cauzione provvisoria svincolata, ai sensi dell'art. 93 comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, per l'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre, per gli altri concorrenti non aggiudicatari, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Le fideiussioni o le polizze fideiussorie, qualora escusse anche parzialmente, devono essere tempestivamente reintegrate nella loro consistenza iniziale.

Art. 7. PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI

Risultando il valore dell'investimento superiore ad € 150.000,00, i concorrenti dovranno dimostrare di aver versato all'Autorità di vigilanza, in sede di partecipazione, la quota di € 35,00 quale contribuzione (comma 67 art. 1 legge n. 266/2005), in relazione alla procedura qui disciplinata, all'ANAC Ulteriori informazioni, sul punto, possono essere eventualmente reperite in:

<http://www.avcp.it/riscossioni.html>

Art. 8. CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICO ORGANIZZATIVA

I concorrenti devono essere in possesso, ai sensi dell'art. 95, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010, dei seguenti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:

- a) **fatturato medio**, al netto dell'IVA, relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento (€ 330.000,00) previsto per l'intervento;
- b) **capitale sociale** non inferiore ad un ventesimo dell'importo (€ 330.000,00) previsto per l'intervento;
- c) **svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini** a quelli previsti dall'intervento, per un importo medio, al netto di IVA, non inferiore al cinque per cento dell'investimento (€ 330.000,00) previsto per l'intervento. Per servizi affini si intendono tutti quei servizi attinenti alla gestione di qualsiasi tipologia di impianto sportivo sia per conto di enti pubblici che di soggetti privati;

- d) **svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine** a quello previsto dall'intervento, per un importo medio, al netto di IVA, pari ad almeno il due per cento dell'investimento (€ 330.000,00) previsto dall'intervento. Per servizio affine si intende la gestione di qualsiasi tipologia di impianto sportivo sia per conto di enti pubblici che di soggetti privati.

Il requisito di cui alla precedente lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

I concorrenti, qualora intendano eseguire i lavori costituenti l'intervento con la propria organizzazione di impresa, oltre a possedere e dichiarare i requisiti indicati nel comma 1 del presente articolo, devono anche essere in possesso anche **dei requisiti di cui all'art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 oppure essere in possesso di attestazione di qualificazione**, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al d.P.R. n. 207/2010, regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione in categoria/e e classifica/che adeguata/e, ai sensi dell'articolo 92 del d.P.R. n. 207/2010, a quella/e indicata/e nell'art. 2 del presente disciplinare di gara e comunque all'offerta. Qualora l'offerta presentata dal concorrente comprenda un progetto di fattibilità tecnico economica i cui lavori appartengono, secondo quanto indicato e documentato nel progetto stesso, a categorie e classifiche diverse da quella indicata all'art. 2 del presente disciplinare di gara, il concorrente deve essere in possesso dei requisiti per tali categorie o classifiche.

Qualora il concorrente sia un R.T.I. od un consorzio, i requisiti necessari alla realizzazione dei lavori devono essere posseduti da uno o più operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio e, nel caso in cui i requisiti per eseguire i lavori siano posseduti da più operatori economici raggruppati o consorziati si applicano le previsioni dell'art.92 del d.P.R. n. 207/2010.

L'obbligo della qualificazione di cui al d.P.R. n. 207/2010 sussiste per tutti i soggetti esecutori dei lavori.

I concorrenti, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010, in alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d), possono incrementare i requisiti previsti dalle precedenti lettere a) e b) nella misura di 1,5 volte.

In caso di concorrente costituito nella forma di raggruppamento temporaneo o consorzio, i requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere posseduti dalla capogruppo, dalle mandanti o dalle consorziate nella misura prevista dall'art. 92 del d.P.R. n. 207/2010.

Qualora il concorrente non disponga dell'attestazione SOA specifica anche per la progettazione, deve obbligatoriamente avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare alla gara in associazione temporanea con uno o più soggetti di cui all'art.24, del d. lgs. n. 50/2016, i quali dovranno necessariamente essere in possesso delle abilitazioni professionali richieste per la progettazione delle opere di cui al presente bando. E' fatta salva la possibilità di sostituire, anche dopo la stipula del contratto, indicandone i motivi e previa comunicazione scritta all'amministrazione comunale, i professionisti indicati in sede di gara, purché i sostituti posseggano le abilitazioni professionali richieste per la progettazione delle opere di cui al presente bando.

I concorrenti stabiliti in Stati aderenti all'Unione europea, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal d.P.R. n. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi.

Art. 9. AVVALIMENTO

In attuazione del disposto dell'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016, **il concorrente** - singolo o partecipante a raggruppamenti o consorzi o operatore economico appartenente ad altri Stati membri (di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 50/2016) - **può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.**

Ai fini di quanto sopra, alla domanda di partecipazione il concorrente deve **allegare** tutta la documentazione prevista dall'articolo 89 del d.lgs. n. 50/2016, e precisamente:

a) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indicare l'impresa ausiliaria;

b) dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, attestante il possesso, da parte di quest'ultima, dei requisiti generali di cui all'articolo 89 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016;

c) dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con cui quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso l'amministrazione aggiudicatrice, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, i requisiti e le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

d) dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, che attesta che quest'ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata, ai sensi dell'articolo 45 del d.lgs. n. 50/2016, ed elenca - al fine di consentire di verificare che il concorrente non si trovi in situazioni di collegamento formale o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara - le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, l'impresa ausiliaria si trova in situazione di controllo, o come controllante o come controllata.

Nel caso tali situazioni non sussistano, la dichiarazione deve attestare espressamente tale insussistenza.

La mancanza dell'elenco delle imprese in situazione di controllo o dell'espressa dichiarazione negativa comporta l'esclusione dalla gara;

e) copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione **oppure**, in caso

di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'articolo 89, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 (obblighi previsti dalla normativa antimafia).

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido, nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente né che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Art. 10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La procedura viene aggiudicata - assumendone a *critério* quello *dell'offerta economicamente più vantaggiosa* ai sensi dell'art 95 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 nonché dell'art. 183 comma 4 del medesimo D.lgs - da una commissione nominata dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. n. 50/2016, sulla base dei sottocriteri di valutazione nonché dei relativi pesi e sottopesi indicati nel presente disciplinare, **applicando il metodo aggregativo compensatore di cui all'allegato G del d.P.R. n. 207/2010, con attribuzione dei coefficienti mediante la media degli stessi, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari di gara. La media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari viene trasformata in coefficiente definitivo riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.**

In sintesi, la commissione giudicatrice dispone di complessivi 100 (cento) punti, così ripartiti tra offerta tecnica e offerta economica:

a OFFERTA TECNICA: MASSIMO 80 PUNTI SU 100

b OFFERTA ECONOMICA : MASSIMO 20 PUNTI SU 100

L'offerta tecnica e l'offerta economica sono valutate da apposita *commissione giudicatrice* con attribuzione di punteggio, secondo i sottocriteri e i relativi sottopesi indicati di seguito:

a OFFERTA TECNICA: FINO A PUNTI 80 SU 100

a1 Ore/impianto a disposizione del pubblico, a titolo gratuito.

Fino a punti 15

La commissione giudicatrice assegna il punteggio più elevato al concorrente che abbia formulato l'offerta migliore in termini di sconto sulle tariffe per l'utilizzo dell'impianto a favore di scuole, soc. sportive, oratori/CRE in territorio comunale, nella fascia compresa tra le ore 06:00 e le 24:00, per l'intera durata della concessione.

A parità di condizioni, viene attribuito punteggio più elevato al concorrente che abbia proposto la maggiore quantità di ore da riservare a disposizione dell'Amministrazione Comunale in forma gratuita.

Alle altre offerte il punteggio è attribuito applicando la seguente formula:

(Allegato P del d.P.R. n. 207/2010)

$P_i = \frac{O_i}{18} \times 15$

18

Dove:

P_i è il punteggio da attribuire al concorrente in esame;

O_i è il valore offerto espresso in ore dal concorrente in esame;

O_{max} pari a 18 ovvero il tempo massimo giornaliero (dalle 6,00 alle 24,00).

a2 Miglioramenti della proposta progettuale di fattibilità approvata con G.C. n. xxx/2018, senza alterare le finalità dell'intervento.

Fino a punti 30

La commissione giudicatrice valuterà le proposte migliorative rispetto:

ai materiali, alle soluzioni tecnologiche - strutturali, funzionali, estetiche corredati delle necessarie garanzie rispetto a tali materiali e soluzioni che l'operatore prevede di adottare allo scopo di rendere l'impianto più funzionale e di pregio rispetto al contesto ambientale.

L'assegnazione dei punteggi ha luogo ritenendo:

- I) Miglioramenti delle soluzioni tecnologiche e/o estetiche: fino a punti 20
- II) Miglioramenti dei materiali: fino a punti 10.

a3 Servizi aggiuntivi, di interesse pubblico, connessi alla pratica sportiva.

Fino a punti 30

La commissione giudicatrice valuterà la qualità delle iniziative che il concorrente intende adottare al fine di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi, connessi alla pratica sportiva, destinati agli utenti.

L'assegnazione dei punteggi ha luogo ritenendo:

- I) Ulteriori proposte di miglioramento della qualità dei servizi, connessi alla pratica sportiva, che costituiscono oggetto della deliberazione di G.C. n. xxx/2018: fino a punti 30.

a4 Gestione del servizio.

Fino a punti 5

La commissione giudicatrice valuterà il piano di gestione e manutenzione degli impianti e strutture per garantire il funzionamento ed il migliore stato di conservazione e pulizia per tutta la durata della concessione.

L'assegnazione dei punteggi fino ad un massimo di punti 5.

2. OFFERTA ECONOMICA

IMPORTO DEL CANONE - FINO A PUNTI 20 SU 100.

La commissione giudicatrice assegna il punteggio più elevato al concorrente che abbia formulato l'offerta (di canone) più alta (**Omax**) per l'intera durata della concessione.

Alle altre offerte il punteggio è attribuito applicando la seguente formula:

(Allegato P al d.P.R. n. 207/2010)

$$P_i = \frac{O_i}{O_{max}} \times 20$$

Dove:

P_i è il punteggio da attribuire al concorrente;

O_i è il valore dell'importo (del canone) offerto da concorrente in esame;

Omax è il valore più alto del canone offerto tra quante pervenute valide.

L'importo del canone non può essere inferiore ad € 3.000,00 per anno; il pagamento del canone al Comune avverrà in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno; per il primo anno frazionato, sarà conteggiato in proporzione ai mesi di gestione ed il pagamento avverrà entro il mese successivo alla sottoscrizione della convenzione.

E' consentito apportare varianti al progetto di fattibilità tecnico economica, presentato dal promotore e approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 41 del 27/2/2018, senza alterarne le finalità.

La Commissione, sulla base della sommatoria dei punteggi ottenuti da ogni offerta, forma la **graduatoria delle offerte valide**, classificando prima l'offerta dell'operatore che abbia conseguito il più alto punteggio complessivo.

In caso di parità di punteggio complessivo, la concessione viene aggiudicata al concorrente che abbia ottenuto il punteggio più elevato riguardo all'offerta tecnica; in caso di ulteriore parità, si procede all'aggiudicazione tramite sorteggio.

Art. 11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

Le ditte concorrenti dovranno inserire nella piattaforma Sintel entro il termine perentorio delle **ORE 12:00 DEL GIORNO 17/4/2018**, la propria documentazione relativa all'offerta seguendo le indicazioni della stessa piattaforma.

L'offerta deve contenere al suo interno 3 (tre) cartelle elettroniche, , rispettivamente:

“A - Documentazione amministrativa”;

“B - Offerta tecnica”;

“C - Offerta economica”.

Nella cartella “**A - Documentazione amministrativa**” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:

I^o. Domanda di partecipazione, in bollo da € 16,00, redatta anche utilizzando **il modello A1** al presente disciplinare, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, **a pena di esclusione dalla gara**, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante: in tal caso va allegata, **a pena di esclusione dalla gara**, copia conforme all'originale della relativa procura; **nella domanda deve essere specificato se si intende o non si intende eseguire l'intervento con la propria organizzazione di impresa.**

Nella domanda, inoltre, devono essere contenute le seguenti dichiarazioni:

nel caso di consorzi cooperativi e artigiani o stabili:

I^o.a) dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre: relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

In caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati.

oppure

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito:

I^o.b) dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti l'impegno, in caso di aggiudicazione, a:

- costituire il raggruppamento temporaneo o consorzio esclusivamente con i soggetti espressamente indicati;
- conferire, con (unico) mandato speciale, la rappresentanza alla capogruppo designata nei modi, forme e contenuti di cui all'art. 48 del d. lgs. 50/2016; **tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui all'art. 48 comma 13 citato e risultare da scrittura privata autenticata o da atto pubblico**. La procura deve essere conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo (il nominativo dell'impresa che sarà designata capogruppo deve essere espressamente riportato nella dichiarazione);
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- adottare, nella costituzione del raggruppamento temporaneo o consorzio, la quota di partecipazione corrispondente alla percentuale di lavori o di servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente con la specificazione della categoria di lavori o tipologia di servizi che verrà eseguita da ciascun componente.

Nel caso che il concorrente intenda eseguire i lavori con la propria organizzazione:

I°c) Dichiarazione con la quale il concorrente dichiara di essere in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 90 del d.P.R. n. 207/2010.

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito occorre presentare il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, mentre *nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti* occorre presentare l'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica.

Nel caso che il concorrente intenda eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa:

I°d) Attestazione di qualificazione, in corso di validità, in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, consorziate o da consorziarsi, **più attestazioni** (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e, ai sensi dell'articolo 45, del d. lgs. n. 50/2016 da società di attestazione (SOA) di cui al d.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche secondo quanto previsto nell'art. 2 del presente disciplinare di gara, nonché il possesso del sistema di qualità aziendale.

II° Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dall'art. 95 del d.P.R. n. 207/2010 e dall'art. 8 del presente disciplinare di gara (dichiarazione predisposta eventualmente utilizzando **il modello A2** al presente disciplinare). In alternativa ai requisiti di cui all'art. 95, comma 1, lettere c) e d) del d.P.R. n. 207/2010, il concorrente può incrementare i requisiti di cui alle lettere a) e b) del suddetto articolo 95, comma 1, nella misura di **1,5** volte.

Se il concorrente non intende eseguire direttamente i lavori, egli deve comunque essere in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dall'art. 95 del d.P.R. n. 207/2010, riportati all'art. 8 del presente disciplinare di gara.

III° Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, predisposta utilizzando **il modello A3** al presente disciplinare.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del d. lgs. n. 50/2016, le dichiarazioni contenute nel **modello A3** devono essere rese, **a pena di esclusione**, anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. Tali dichiarazioni devono essere allegate, a pena di esclusione, alla domanda di partecipazione.

IV° Documento attestante la costituzione - in contanti o in titoli o mediante fidejussione bancaria oppure tramite polizza assicurativa, ammessi dalla legge - del **deposito cauzionale provvisorio** valido per almeno centottanta giorni (rif. art. 6 lett. a del presente disciplinare).

V° Documento attestante la costituzione della **cauzione** di cui al primo periodo del comma 13 dell'art. 183 del d. lgs. n. 50/2016 (rif. Art. 6 lett. b del presente disciplinare).

VI° Dichiarazione attestante che il concorrente **ha preso visione del progetto ed ha effettuato il sopralluogo sul posto in cui** devono essere eseguiti i lavori utilizzando **il modello A4**.

Il prescritto *sopralluogo* sull'area interessata agli interventi che costituiscono oggetto della presente procedura può avvenire - previa richiesta introdotta per e-mail all'indirizzo: lavoripubblici@comune.scanzorosciate.bg.it - esclusivamente nei seguenti giorni ed orari: **il lunedì ed il mercoledì, dalle ore 9:30 alle ore 12:00**. Al sopralluogo prende parte anche un funzionario dell'amministrazione aggiudicatrice.

Il sopralluogo deve essere effettuato dal legale rappresentante o dal direttore tecnico (muniti di copia del certificato C.C.I.A.A. od altro documento da cui sia desumibile la carica ricoperta) o da persona appositamente incaricata dal legale rappresentante dell'impresa **mediante delega** da quest'ultimo sottoscritta e autenticata ai sensi del comma 3 dell'art. 38 del d.P.R. n. 445/2000. Chi effettua il sopralluogo non può rappresentare più di un'impresa. Nel caso di *Associazioni temporanee di imprese* o di consorzi non ancora formalmente costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da una qualsiasi delle imprese che intendono associarsi o consorziarsi.

Le **dichiarazioni** potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti; in tal senso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Nel caso di **consorzi** cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, le **attestazioni** della dichiarazione sostitutiva prevista al capitolo **III°** dell'elenco dei documenti, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Nella cartella "**B - OFFERTA TECNICA**", **devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti**, da redigere in lingua italiana:

1. PROGETTO DI FATTIBILITA' dell'intervento, il quale dovrà contenere i seguenti elaborati, redatti in conformità a quanto disposto dagli artt. 18-21-22-23 del d.P.R. 207/2010:

a. relazione illustrativa

b. relazione tecnica, che dovrà specificare la qualità tipologica e ambientale esterna ed interna: tale relazione, riferita al progetto di fattibilità tecnico economica proposto, deve indicare le tecnologie, le caratteristiche spaziali e quelle dei materiali impiegati in funzione del miglioramento della tipologia e della qualità ambientale interna ed esterna; essa (relazione) può essere composta anche da eventuali schemi grafici, rendering e quant'altro ritenuto utile ad illustrare la soluzione proposta;

c. indagini geologiche preliminari;

d. planimetria generale e schemi grafici in scala adeguata;

e. prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;

f. capitolato prestazionale che contenga, oltre a quanto previsto dall'allegato XXI del d.lgs. n. 50/2016, tutto quanto non sia pienamente deducibile dagli elaborati grafici;

g. calcolo sommario della *spesa*;

2. CRONOPROGRAMMA, impegnativo per il concessionario ed esplicativo di tutte le fasi dell'intervento ed espresso in giorni. **Detto cronoprogramma deve essere compreso entro i tempi previsti - da una parte - per l'aggiudicazione definitiva della procedura e - dall'altra parte - per la ripresa a pieno e perfetto regime dell'operatività dell'impianto, quest'ultima da conseguirsi entro 150 gg. dalla stessa aggiudicazione definitiva.**

3. BOZZA DI CONVENZIONE della concessione ed eventuali allegati ad essa relativi (ad es., specificazione delle caratteristiche della gestione, cronoprogramma, capitolato della gestione, ecc.), contenente quanto previsto all'art. 6 del presente disciplinare (prescrizioni contrattuali e informazioni complementari), la previsione di tutte le cauzioni e fidejussioni previste dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 183, comma 5 e 9, del d.lgs. n. 50/2016, tale bozza di convenzione deve riportare, quale causa di risoluzione del rapporto contrattuale, la mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o la mancata sottoscrizione, o il mancato collocamento, delle obbligazioni di progetto (di cui all'art. 185 del predetto d. lgs.) entro 12 mesi dalla data di approvazione del progetto definitivo.

Resta salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine. Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo della norma sopra richiamata, il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva.

4. PROGETTO GESTIONALE in cui devono essere chiaramente specificate le **misure organizzative e gestionali** che il concessionario intende adottare **al fine di presidiare garantendo il funzionamento e il miglior stato di conservazione per tutta la durata della concessione nonché di migliorare la consistenza e la qualità dei servizi destinati agli utenti.**

L'offerta tecnica NON deve contenere riferimenti ad aspetti QUANTITATIVI che devono essere riportati soltanto nel piano economico finanziario, da inserire soltanto nella cartella C (ad es.: prezzi, canoni, tariffe, durata), fatta eccezione per i costi delle spese d'investimento, che vanno comunque evidenziati nel progetto di fattibilità tecnico economica.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta, con firma digitale (autografa sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del d.lgs.39/1993 art. 3 c. 2):

- dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società o consorzio;
- in caso di raggruppamento temporaneo *di imprese* o di consorzio ordinario *non ancora* costituito, da tutti i legali rappresentanti di tutte le imprese partecipanti;
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario *già* costituito, l'offerta può essere sottoscritta dal solo rappresentante dell'impresa capogruppo al quale sia stato conferito (per atto pubblico o scrittura privata autenticata) mandato collettivo speciale, con rappresentanza, dalle altre imprese raggruppate; ciò a condizione che tra i documenti allegati all'offerta sia presente, in originale o in copia autenticata, il predetto mandato;
- da un procuratore del legale rappresentante, a condizione che venga allegata, in originale o in copia autenticata, procura in cui sia fatto espresso riferimento alla presente gara.

Nel caso l'offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, la procura deve far riferimento alla presente gara e deve essere allegata, a pena di esclusione, alla documentazione che correde l'offerta.

Nella cartella "**C - OFFERTA ECONOMICA**" deve essere contenuto, a pena di esclusione dalla gara, **il PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO DELLA CONCESSIONE**, il quale deve:

- **risultare asseverato** da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966,
- **dare conto** del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto,
- **esplicitare** i principali indicatori di redditività (VAN, TIR) e bancabilità (DSCR e LLCR) dell'investimento,
- **contenere** il quadro di tutti i costi che l'aggiudicatario deve sostenere per effetto dell'investimento, costi comprensivi, tra l'altro, delle voci di cui all'art. 2 del presente disciplinare - Contenuto generale della concessione - oltre che dei costi di gestione dei singoli servizi, costi determinati anche ritenendo l'imposta ritenuta applicabile a ciascuno di essi.

Il piano economico-finanziario deve inoltre indicare espressamente:

1. i **costi di gestione**, con particolare riferimento ai costi del personale, specificandone i valori economici stimati dalla data d'inizio del servizio nonché il numero e le qualifiche del personale che verrà presuntivamente impiegato;
2. il **valore residuo annuale dell'investimento**, al netto degli previsti ammortamenti annuali;
3. l'importo delle **spese sostenute per la predisposizione dell'offerta** comprensivo dei diritti sulle opere di ingegno di cui all'art. 2578 del codice civile; tale importo non può superare il 2,5 (due virgola cinque) per cento del valore dell'investimento.

L'offerta del canone annuo richiamata dal punto 2 dell'art. 10 del presente disciplinare **che non dovrà essere inferiore a € 3.000,00.**

Nella formazione dell'offerta economica, il concorrente deve tener conto di tutte le condizioni e di tutte le circostanze, generali e particolari, nonché di tutti gli oneri e di tutti obblighi, previsti dalla vigente legislazione, che possono influire su quanto costituisce oggetto di gara e, quindi, sulla stima dei costi e dei ricavi relativi all'investimento, che il concorrente valuta remunerativo.

Sono escluse dalla gara le offerte parziali e/o le offerte subordinate, anche soltanto indirettamente, a riserve e/o

condizioni.

Anche l'offerta economica deve essere sottoscritta, con firma digitale (autografa sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del d.lgs.39/1993 art. 3 c. 2):

- dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società o consorzio;
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario *non ancora* costituito, da tutti i legali rappresentanti di tutte le imprese partecipanti;
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario *già* costituito, l'offerta può essere sottoscritta dal solo rappresentante dell'impresa capogruppo al quale sia stato conferito (per atto pubblico o scrittura privata autenticata) mandato collettivo speciale, con rappresentanza, dalle altre imprese raggruppate; ciò a condizione che tra i documenti allegati all'offerta sia presente, in originale o in copia autenticata, il predetto mandato;
- da un procuratore del legale rappresentante, a condizione che venga allegata, in originale o in copia autenticata, procura in cui sia fatto espresso riferimento alla presente gara.

Nel caso l'offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, la procura deve far riferimento alla presente gara e deve essere allegata, a pena di esclusione, alla documentazione che correda l'offerta.

Art. 12. SCELTA DEL CONCESSIONARIO

La **prima seduta pubblica di gara** è prevista il **giorno lavorativo successivo della scadenza presentazione offerte, a partire dalle ore 10:00**, presso la Sala riunioni dell'Ufficio Tecnico (piano terra edificio retrostante il municipio) del Comune di Scanzorosciate, p.za della Costituzione, 1.

La commissione giudicatrice, sulla base della documentazione contenuta nella cartella "A", procede a:

- a) verificare la correttezza formale del contenuto dei plichi informatici e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, a disporre l'esclusione dei concorrenti;
- b) aprire le cartelle "A" (Documentazione amministrativa), verificare la completezza e la correttezza dei documenti richiesti e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, disporre l'esclusione dei concorrenti;
- c) verificare che gli operatori economici i quali hanno dichiarato la presenza di situazioni di *controllo* rispetto ad altri operatori, abbiano fornito le buste (il cui contenuto viene esaminato dopo l'apertura delle offerte economiche) contenenti la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta. La commissione procede all'esclusione dei concorrenti per i quali venga accertato che le rispettive offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- d) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed, in caso positivo, ad escludere il consorzio ed il consorziato dalla gara, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, dello stesso d. lgs. n. 50/2016;
- e) verificare che gli operatori economici raggruppati o consorziati non abbiano presentato offerta in altra forma (singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi) e, in caso positivo, ad escludere entrambi dalla gara.

La commissione giudicatrice procede, inoltre, ad una verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti, al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate e dei riscontri eventualmente rilevabili dai dati rilevabili dal Casellario informatico delle imprese istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, servizi e forniture oltre che ad effettuare, gli accertamenti come indicati dagli artt. 81 e 82 del d. lgs. n. 50/2016.

Nell'**eventuale successiva seduta pubblica**, la commissione giudicatrice procede:

All'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti speciali di qualificazione, alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici dell'amministrazione aggiudicatrice cui spetta provvedere, all'escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all' Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini dell'inserimento dei dati nel Casellario informatico delle imprese nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

La commissione giudicatrice procede quindi all'apertura della cartella "**B - OFFERTA TECNICA**" limitatamente ai concorrenti ammessi e verifica che nella predetta busta siano presenti i documenti obbligatori richiesti, che essi siano stati resi secondo le formalità prescritte dagli atti di gara e provvede all'ammissione dei concorrenti alla successiva fase della gara ovvero all'esclusione di quei concorrenti che non abbiano corrisposto alle citate formalità.

La stessa commissione, **in seduta riservata**, procede alla valutazione della documentazione contenuta nella cartella "**B - OFFERTA TECNICA**" ed all'attribuzione a ciascuna offerta di un punteggio determinato sulla base del criterio di aggiudicazione, dei sottocriteri di valutazione e dei rispettivi pesi e sottopesi indicati nell'art. 10 del presente disciplinare.

In successiva **seduta pubblica**, fissata in data comunicata esclusivamente tramite p.e.c. o fax ai recapiti indicati dai concorrenti ammessi alla gara, la commissione giudicatrice procede:

- alla **dichiarazione dei punteggi** attribuiti a ciascuna offerta tecnica;
- all'apertura della cartella "**C - OFFERTA ECONOMICA**" ed alla successiva *verifica* che nella stessa siano presenti i documenti obbligatori richiesti, presentati secondo le formalità prescritte dagli atti di gara e all'ammissione ovvero, in caso negativo, all'esclusione dalla gara del/i concorrente/i inadempiente/i.

In una o più sedute **successive riservate**, la commissione giudicatrice provvede alla valutazione ed all'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta economica sulla base del criterio di aggiudicazione, dei sottocriteri di

valutazione e dei rispettivi pesi e sottopesi indicati nell'art. 10 del presente disciplinare.

Nella **seduta pubblica** seguente - seduta fissata in data comunicata esclusivamente tramite p.e.c. o fax ai recapiti indicati dai concorrenti ammessi alla gara -, la commissione giudicatrice procede, infine, alla **dichiarazione dei punteggi attribuiti a ciascuna offerta economica nonché** (alla dichiarazione) **dei punteggi complessivi riportati da ogni concorrente e quindi** - sulla base di tali ultimi punteggi - **alla determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, offerta che individua l'aggiudicatario provvisorio della procedura.

L'amministrazione aggiudicatrice si riserva:

1. la facoltà di procedere all'aggiudicazione provvisoria anche in presenza di **una sola offerta**, purché tale offerta sia ritenuta valida e congrua;
2. la facoltà di **non** procedere all'aggiudicazione anche a fronte di più offerte non ritenute, dalla medesima amministrazione, sufficientemente vantaggiose.

Art. 13. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'amministrazione aggiudicatrice aggiudica provvisoriamente la concessione al concorrente risultato primo della graduatoria determinata dalla commissione di gara.

Successivamente, previa effettuazione delle prescritte verifiche circa il possesso dei requisiti di qualificazione, il Comune procede all'**aggiudicazione definitiva** della procedura ed alla comunicazione di tale aggiudicazione.

Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento di detta comunicazione, il promotore **non risultato aggiudicatario** può esercitare il **diritto di prelazione** e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.

Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento - da parte ed a carico del promotore, nei limiti di cui al comma 9 dell'art. 183 del d. lgs. n. 50/2016 - dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta.

Se il promotore **non** aggiudicatario non esercita la prelazione, ha diritto al pagamento - da parte ed a carico dell'aggiudicatario, nei limiti indicati dal comma 9 dell'art. 183 del d. lgs. n. 50/2016 - delle spese sostenute per la predisposizione della rispettiva offerta.

Terminata la fase dell'esercizio del diritto di prelazione, l'operatore economico risultato aggiudicatario dispone di **35** giorni - i quali decorrono dal momento in cui egli è venuto a conoscenza dell'aggiudicazione - per sottoscrivere il relativo contratto di concessione; decorso infruttuosamente tale termine, il Comune può chiedere ai successivi concorrenti utilmente classificati di diventare promotore.

Nel caso in cui il Comune non eserciti tale opzione, il promotore (risultato aggiudicatario) è tenuto a versare una sanzione pecuniaria, per/da ritardato convenzionamento, il cui importo è pari ad € 200,00 (Euro duecento/00) per ciascun giorno di ritardo della sottoscrizione. La stessa sanzione è applicata per il caso di ritardo nell'ultimazione degli interventi o per la mancata o la parziale applicazione della convenzione (sanzione di € 200,00 - Euro duecento/00 - per ogni giorno di ritardo nell'adempimento della convenzione). Nel caso in cui il concessionario accumuli sanzioni per importo superiore ad € 20.000 (Euro ventimila/00), il Comune può rescindere il contratto con il concessionario - promotore aggiudicatario - e chiedere al successivo classificato di subentrare nel contratto alle stesse condizioni del promotore aggiudicatario.

Art. 14. ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO O CONCESSIONARIO

L'aggiudicatario deve, pena la decadenza dall'aggiudicazione o la rescissione del contratto, se già stipulato:

- a. prestare il deposito cauzionale definitivo di cui all'articolo 103 del d. lgs. n. 50/2016, la polizza assicurativa di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 103 del medesimo d. lgs. n. 50/2016, la polizza "All risks" e le altre polizze di cui all'art. 6 del presente disciplinare;
- b. redigere e consegnare - entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e, comunque, prima dell'inizio dei lavori - un piano operativo di sicurezza per quanto attiene le proprie scelte autonome e le relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere nonché nell'esecuzione dei lavori;
- c. dare atto - concordemente con il responsabile unico del procedimento, con verbale da entrambi sottoscritto - del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;
- d. produrre all'amministrazione aggiudicatrice le attestazioni di versamento delle imposte, tasse e diritti relativi alla stipula del contratto di concessione - importi posti tutti a carico dell'aggiudicatario - nei tempi e secondo le modalità comunicate dall'amministrazione aggiudicatrice;

Dalla data di inizio del servizio (gestione dell'impianto), l'aggiudicatario, ai sensi del comma 13 (ultima parte) dell'art. 183 del d. lgs. n. 50/2016, deve prestare la prevista **cauzione** da costituirsi nella misura del 10 (dieci) per cento del costo annuo operativo di esercizio con le modalità di cui all'articolo 103 del d. lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui all'art. 15 dello schema di convenzione.

La documentazione comprovante la costituzione della suddetta cauzione deve essere trasmessa al Comune entro e non oltre il termine di legge. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce *grave* inadempimento contrattuale.

Art. 15. SOCIETÀ DI PROGETTO

L'aggiudicatario ha facoltà di costituire, dopo l'aggiudicazione ed a norma dell'art. 184 del d. lgs. n. 50/2016, una società di progetto - in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche di tipo consortile - con capitale sociale minimo d'importo pari a quello stabilito dalla legge.

In caso di concorrente costituito da più soggetti, l'offerta deve specificare la quota di partecipazione al capitale sociale

da parte di ciascun soggetto.

Art. 16. CAUSE DI ESCLUSIONE

Oltre alle cause di esclusione già indicate specificamente nelle modalità di partecipazione ovvero contemplate dalla legge, sono escluse dal presente procedimento e quindi considerate nulle o come non presentate:

- le offerte non presentate e/o non pervenute con le modalità come sopra specificate e/o quelle i cui plichi o le cui buste interne presentino strappi e/o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza;
- le offerte pervenute in ritardo, per qualsiasi causa;
- le offerte non riportanti sull'esterno del contenitore, dei plichi e delle buste interne, le indicazioni necessarie per l'individuazione del concorrente e dell'oggetto della gara (in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio occasionale è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato o costituito mandatario o capogruppo);
- le offerte carenti di una o più delle documentazioni ovvero delle dichiarazioni richieste o delle quali una o più dichiarazioni rechi indicazioni errate, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte;
- le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato;
- le offerte o dichiarazioni carenti di sottoscrizione da parte del soggetto competente o alle quali non sia allegata copia di documento di identità, in corso di validità, del soggetto sottoscrittore e/o, nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, copia conforme all'originale della procura;
- le offerte corredate dalle cauzioni di cui all'art. 6 comma 1 lett. a) - b), ove dette cauzioni risultino di importo inferiore a quello stabilito ovvero intestate ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carenti di una delle clausole prescritte dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, rilasciate senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

Sono in ogni caso esclusi dalla gara coloro i quali si trovino nelle condizioni (di esclusione) previste dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e non abbiano ottemperato, se obbligati, alle disposizioni previste dalla legge n. 68/1999.

Art. 17. INFORMAZIONI

Il rilascio e la consultazione dei documenti di gara sono disciplinati nell'art. 5. - "PRESCRIZIONI CONTRATTUALI E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI" - del presente disciplinare.

L'amministrazione aggiudicatrice provvede all'inoltro di tutte le comunicazioni e/o le informazioni relative alla presente procedura al recapito indicato da ciascun concorrente nella rispettiva domanda di partecipazione.

In particolare, l'amministrazione assolve agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 53, 76, 98 e 99 del d. lgs. n. 50/2016, mediante posta elettronica certificata, o FAX.

Art. 18. RICORSI

Organo competente per le procedure di ricorso è il T.A.R. di Brescia. Termine per la presentazione di ricorso al T.A.R.: 30 (trenta) giorni, come specificato dall'art. 120 del d. lgs. n. 104/2010.

Art. 19. PUBBLICITÀ

La pubblicità del bando di gara è disciplinata dagli artt. 71 e 73 del d.lgs. 50/2016.

Scanzorosciate, 12/3/2018

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Claudio Cattaneo
(Firma autografa sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del
soggetto responsabile ai sensi del d.lgs. 39/1993 art. 3 c. 2)